

**COMUNE DI BANCHETTE**

**PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI  
(TASI)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 8 settembre 2014**

## INDICE

<b>Articolo 1</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>SOGGETTI PASSIVI</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>BASE IMPONIBILE</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>ALIQUOTE DEL TRIBUTO</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>ESENZIONI</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Articolo 10</b>	<b>DETRAZIONI</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Articolo 11</b>	<b>SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Articolo 12</b>	<b>VERSAMENTO DEL TRIBUTO</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Articolo 13</b>	<b>DICHIARAZIONI</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Articolo 14</b>	<b>FUNZIONARIO RESPONSABILE</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Articolo 15</b>	<b>VERIFICHE ED ACCERTAMENTI</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Articolo 16</b>	<b>SANZIONI E INTERESSI</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Articolo 17</b>	<b>RIMBORSI</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Articolo 18</b>	<b>RISCOSSIONE COATTIVA</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Articolo 19</b>	<b>CONTENZIOSO</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Articolo 20</b>	<b>NORME DI RINVIO</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Articolo 21</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>Pag. 9</b>

## **ART. 1 OGGETTO**

1. E' istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TASI, ai sensi del medesimo art. 1 comma 639, è una delle componenti dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 11 del presente regolamento.

## **ART. 2 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

## **ART. 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo, le unità immobiliari e/o le aree edificabili di cui al precedente articolo 2 comma 1. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30%, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
2. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
3. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ART. 4 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1,3,5, e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

## ART. 5 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  - b) a decorrere dall'anno 2015 sarà considerata adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d'uso.
  - c) l'unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.  
L'agevolazione si applica solo nel caso in cui il comodatario (colui a cui è concesso l'utilizzo dell'immobile) appartenga ad un nucleo familiare titolare di attestazione ISEE non superiore ai **€ 10.000,00** (redditi riferimento anno precedente);
6. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

## ART. 6 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione.
2. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

## **ART. 7 ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.- 52 del Dlgs 446/97, può essere ridotta fino all'azzeramento.
3. Nella determinazione delle aliquote deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
4. Per l'anno **2014** l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 1, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
5. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

## **ART. 8 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal versamento della TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
2. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi;
3. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7 comma1, lettere b),c),d),e),f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2012 e s.m.

## **ART. 9 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 7, può prevedere apposite riduzioni del tributo dovuto che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, attraverso l'applicazione dell'ISEE.
2. La riduzione compete a richiesta dell'interessato, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine di versamento della rata a saldo (16 dicembre) di ogni anno.

## **ART. 10 DETRAZIONI**

1. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 7, può prevedere apposite detrazioni nei seguenti casi:
  - a) Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del possessore, come definite nel precedente art. 5, fino alla concorrenza dell'imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protae tale destinazione.
  - b) Per le fattispecie equiparate all'abitazione principale ai fini dell'IMU dalla regolamentazione comunale.

## **ART. 11 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Ai sensi del comma 639 della Legge 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.
2. Ai sensi del comma 682 lettera b) punto 2) della medesima legge 147/2013, nell'Allegato 1 del presente Regolamento vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Il Costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

## **ART. 12 VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.
2. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo. Il Comune al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, può rendere disponibili o inviare i modelli di versamento precompilati. In ogni caso il mancato invio o la mancata ricezione degli stessi non rilevano ai fini dell'obbligo di versamento. Ferma restando in ogni caso la responsabilità solidale tra i possessori, è possibile suddividere il pagamento dell'unica obbligazione tributaria gravante sui medesimi sulla base delle rispettive quote di possesso.
4. Il pagamento del tributo avviene in numero 2 rate con scadenza il **16 giugno e il 16 dicembre**. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.  
Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. **Per il solo anno 2014** il versamento della prima rata della TASI nel Comune di Banchette è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base della deliberazione concernente le aliquote e le detrazioni, nonché del Regolamento della TASI pubblicati nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale alla data del 18 settembre 2014.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale sia inferiore ad **€. 5,00**.

## **ART. 13 DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione del possesso o della detenzione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

4. Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
5. Per gli occupanti, soggetti passivi d'imposta nei casi previsti dall'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, la dichiarazione presentata ai fini della TARI si intende assolta anche ai fini della TASI.

#### **ART. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della IUC, di cui la TASI è una delle componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **ART. 15 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere agli uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. Accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.  
Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - Degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1 della L.296/2006, ove nominati;
    - Del proprio personale dipendente;
    - Di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - Delle comunicazioni di fine lavori ricevute,
  - Dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - Dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - Di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, al decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo **di € 12,00**.

6. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo (Art. 3 c. 10 D.L. 16/2012).
7. I pagamenti derivanti dalle operazioni di controllo dovranno essere effettuati tramite versamento mediante modello di pagamento unificato F24 o apposito bollettino postale.

#### **ART. 16 SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 15, comma 1 del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di **due** punti percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 17 RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune dispone il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale maggiorato di **due** punti percentuale e calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore a **€. 12,00**.
5. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.

#### **ART. 18 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.



**ART. 19**  
**CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Dlgs 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento o altro atto da impugnare.

**ART. 20**  
**NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TASI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché al Regolamento Generale delle Entrate.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.

**ART. 21**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal **1° gennaio 2014**.

Allegato 1 COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI ALLA CUI COPERTURA E' DIRETTA LA TASI ANNO 2014

Funz	Descrizione funzione	Serv.	Descrizione servizio	Costo servizio	Entrata specifica Servizio	Costo netto Servizio
1	Funzioni generali di amministrazione e controllo	01	Organi istituzionali	65.947,00	0	65.947,00
		02	Segreteria generale, personale, organizzazione	367.712,00	35.240,00	332.472,00
		03	Gestione economica, finanz.	12.200,00	0	12.200,00
		04	Gestione delle entrate tributarie	9.445,00	9.445,00	0
		05	Gestione beni demaniali e patrimoniali	118.241,00	55.968,00	62.273,00
		06	Ufficio tecnico	85.670,00	4.692,00	80.978,00
		07	Anagrafe, Stato civile Elettorale	70.130,00	3.600,00	66.530,00
		08	Altri Servizi generali	105.145,00	28.411,00	76.734,00
3	Funzioni di polizia locale	01	Polizia municipale	72.610,00	18.905,00	53.705,00
4	Funzioni di Istruzione pubblica	01	Scuola materna	27.530,00	0	27.530,00
		02	Istruzione elementare	97.885,00	34.882,00	63.003,00
		03	Istruzione media	71.120,00	0	71.120,00
		05	Assistenza scolastica, refezione e altri servizi	310.118,00	310.118,00	0
5	Funzioni relative alla cultura	01	Biblioteche, Musei e pinacoteche	955,00	0	955,00
		02	Teatri, attività culturali e servizi div.	11.070,00	0	11.070,00
6	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	02	Stadio comunale e altri impianti	22.410,00	8.000,00	14.410,00
7	Funzioni nel campo turistico	01	Servizi turistici	1.000,00	0	1.000,00
8	Funzioni nel campo della viabilità e trasporti	01	Viabilità, circolazione stradale	121.005,00	53.065,00	67.940,00
		02	Illuminazione Pubblica	61.780,00	0	61.780,00
9	Funzioni riguardanti il territorio e ambiente	01	Urbanistica e gestione territorio	1.300,00	0	1.300,00
		02	Edilizia residenziale pubblica	10.000,00	10.000,00	0
		03	Servizio Protezione civile	70.710,00	65.480,00	5.230,00
		04	Servizio idrico integrato	3.100,00	0	3.100,00
		05	Smaltimento Rifiuti	472.575,00	472.575,00	0
		06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	21.450,00	0	21.450,00
10	Funzioni nel settore sociale	01	Asili nido, servizi per l'infanzia	15.200,00	12.000,00	3.200,00
		04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	156.310,00	10.000,00	146.310,00
		05	Servizio necroscopico e cimiteriale	30.365,00	8.000,00	22.365,00
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	05	Servizi relativi al commercio	7.200,00	0	7.200,00
				<b>2.420.183,00</b>	<b>1.140.381,00</b>	<b>1.279.802,00</b>

